

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Interessi e royalties

di **EVOLUTION**

Gli interessi e le royalties sono due tipologie di proventi che concorrono alla formazione del reddito di capitale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'aspetto fiscale degli interessi e royalties.



Ai sensi dell'[articolo 44 Tuir](#) sono considerati redditi di capitale:

- gli **interessi e altri proventi** derivanti da **mutui, depositi e conti correnti**;
- gli **interessi e gli altri proventi** delle **obbligazioni e titoli similari**, degli altri **titoli diversi dalle azioni e titoli similari**, nonché dei certificati di massa;
- le **rendite perpetue** e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- i **compensi** per prestazioni di **fideiussione** o di altra **garanzia**;
- i **proventi** derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (**piattaforme di Peer to Peer Lending**) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del TUB, autorizzati dalla Banca d'Italia;
- gli **utili** derivanti dalla **partecipazione al capitale** o al **patrimonio di società** ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società;
- gli **utili derivanti da associazioni in partecipazione** e dai contratti indicati nel primo comma dell'[articolo 2554 del codice civile](#) (ossia contratti di **cointeressenza** agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite);
- i **proventi** derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di **masse patrimoniali costituite con somme di denaro** e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- i **proventi** derivanti da riporti e **pronti contro termine su titoli e valute**;

- i **proventi** derivanti dal **mutuo di titoli garantito**;
- i **redditi** compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di **contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione**;
- i **redditi** derivanti dai rendimenti delle **prestazioni pensionistiche** erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- i **redditi** imputati al **beneficiario di trust** ai sensi dell'[articolo 73, comma 2, del Tuir](#) anche se non residenti;
- gli **interessi** e gli altri **proventi** derivanti da altri rapporti aventi per oggetto **l'impiego del capitale**, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Per questi redditi viene applicata **l'aliquota del 26%**, con esclusione delle plusvalenze relative alla cessione di **partecipazioni qualificate**, che concorrono alla determinazione del reddito nella misura del **49,72%** ovvero del **58,14% dal 1° gennaio 2018**.

In merito alle imposte sugli interessi e sui canoni (*royalties*), corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea, l'[articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973](#), ha introdotto dal D.Lgs. 143/2005 l'esenzione al pagamento delle stesse a condizione che il soggetto estero percepiente sia il beneficiario effettivo degli interessi e/o dei canoni.

Le **società beneficiarie** (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):

devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi della **Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi** stipulata con uno **Stato terzo**, residenti al di fuori dell'Unione europea;

devono rivestire una delle **forme previste dall'allegato A** del D.Lgs. 143/2005, ossia devono **rivestire tassative forme giuridiche nazionali**.

In difetto dei requisiti per l'applicazione del **regime di esenzione** previsto dalla direttiva comunitaria interessi – canoni, nelle ipotesi di pagamento di **royalties (canoni)**, i compensi percepiti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Tuir), corrisposti a **non residenti** sono soggetti ad una ritenuta del **30%** a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare ([articolo 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973](#)).

La [Risoluzione AdE 143/2017](#) ha individuato i requisiti per fruire del regime fiscale di esenzione nello Stato della fonte delle royalties corrisposte a fronte della concessione del diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, previsto dall'art. 12 par. 3 della Convenzione Italia-Francia, da cui risulta che non sono dunque imponibili in Italia le royalties corrisposte dalla società italiana in favore della fondazione di diritto francese, se quest'ultima risulti l'effettiva beneficiaria, come da regola nelle Convenzioni.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Developed by valentidesio / firepack